

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Sezione III Civile

Ufficio procedure concorsuali

Il Tribunale, in persona del Giudice Designato Dott.ssa Stefania Monaldi, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto con ricorso depositato da **STOMACONI ANNA MARIA, STOMACONI GIULIANA e GIUSEPPE SPEDALE**, assistiti e rappresentati dall'avv. EMANUELE BERNARDINI e dall'avv. DANIALE MIGLIORATI.

Il Tribunale, vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti proposta dai consumatori indicati in epigrafe, con l'ausilio dell'OCC- Gestore della crisi, avv. Annalisa Guerri;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCI, il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCI e ritenuto che le osservazioni svolte dal creditore BNL in merito allo stato soggettivo ostativo dei debitori non colgano nel segno per smentire quanto osservato in merito alla carenza di dolo, colpa grave o frode (secondo il creditore, il ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento "risulta espressivo di mala fede in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento", ma con ciò operando una inversione logica dei termini della questione, non essendovi elementi per affermare che il debito fosse stato assunto, fin dall'inizio, con il precostituito intento di giovarsi della falcidia derivante da una futura ed eventuale procedura di sovraindebitamento);

preso atto che la durata del piano è stata prevista espressamente per ciascuno dei debitori appartenenti al comune nucleo familiare (nel caso del sig. Spedale risulta pari a 16 mesi, mentre per le sorelle sig.re Stomaconi è pari a 28 mesi);

ritenuto pertanto che la durata del piano sia ragionevole, onde sono superabili, e comunque non rendono il piano meno conveniente dell'alternativa liquidatoria, le osservazioni proposte dal creditore



Olympia SPV, giacché, a fronte di un arco temporale in sé non particolarmente dilatato, non sono ravvisabili motivi concreti per ritenere che lo stesso sia manifestamente irrealizzabile;

ritenuto, quanto alle osservazioni formulate dal creditore BNL Spa, per il tramite di Financit Spa, che l'art. 67 co III C.C.I.I. ammette espressamente la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di cessione del quinto dello stipendio, mostrando così di aver recepito l'indirizzo interpretativo secondo cui la cessione del quinto consiste nel trasferimento di un credito futuro, con efficacia obbligatoria rispetto ad un credito che rimane nella titolarità del cessionario, ed è quindi non opponibile nell'ambito di una procedura concorsuale a tutela della "par condicio";

ritenuto, quanto alle osservazioni formulate dal creditore Istituto Grogu SPV S.r.l., che la relazione del gestore della crisi, oltre ad offrire adeguata contezza del piano dei pagamenti per la parte del credito degradata a chirografo (pag. 6 e ss.), giustifica la convenienza della proposta, in quanto assicura comunque, in conformità a quanto previsto dall'art 67 co 4 CCII, il pagamento del credito in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dell'immobile su cui il medesimo creditore ha iscritto ipoteca, tenuto conto del valore dell'immobile - € 38.601,75 - come da offerta minima di acquisto prevista nell'ultimo avviso di vendita in rapporto alla quota di titolarità del debitore ipotecario, fermo restando che la parte degradata a chirografo segue la sorte – per percentuale di soddisfazione e tempi – dei crediti chirografari originari;

rilevato che con riferimento a quanto osservato da BCC di Spello e del Velino (che non ha contestato l'ammissibilità né la fattibilità del piano, limitandosi a formulare alcune osservazioni in merito al computo di alcune spese vive prededucibili sostenute della predetta banca) e dall'avv. D'Agostini (che ha osservato la necessità di considerare nel debito da piano anche gli accessori di legge), i debitori – in particolare la sig.ra Giuliana Stomaconi – hanno apportato modifiche al piano come da tabella di cui a pag. 8 e 9 della nota depositata dall'OCC in data 28.7.2023;

considerato che il piano proposto prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno complessivamente soddisfatti in una percentuale, non esigua, superiore al 20%;

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCI;

considerato che non è stata espressamente contestata la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria,



Sent. n. 74/2023 pubbl. il 03/11/2023 Rep. n. 119/2023 del 03/11/2023

Firmato Da: MONALDI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6dd737e0e0b14dd8

considerato che la verifica dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi con esito positivo;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **STOMACONI ANNA MARIA, STOMACONI GIULIANA e GIUSEPPE SPEDALE**, con le modifiche – quanto a Giuliana Stomaconi – di cui alla tabella di pagg. 8 e 9 della nota depositata dall'OCC in data 28.7.2023;

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità; dispone la pubblicazione immediata, e comunque entro quarantotto ore dal deposito, della presente sentenza nell'apposita area del sito internet del Tribunale di Perugia, a cura del Gestore della crisi ed a spese della parte ricorrente;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore della crisi;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura; manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi, con le prassi d'uso.

Perugia, 2 novembre 2023

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Stefania Monaldi

